

(N. 346)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 1° aprile 1949 (V. Stampato N. 304)

d'iniziativa del Deputato CAPPUGI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 APRILE 1949

Proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto-legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, a favore dei dipendenti civili di ruolo e non di ruolo per conseguire i particolari benefici previsti dal decreto medesimo, è prorogato al 31 dicembre 1949.

Art. 2.

L'aumento di cinque anni, previsto dal secondo comma dell'articolo 10, è elevato di due anni per coloro che hanno la qualifica di combattente o partigiano combattente o siano ex internati o carcerati civili o militari per causa o in occasione di guerra prima della liberazione del territorio nazionale, esclusi quelli

che hanno aderito alla repubblica sociale italiana; e per coloro la cui famiglia è composta da cinque o più figli minori conviventi.

Art. 3.

Per il personale insegnante di ogni ordine e grado che chiedi l'applicazione dei benefici di cui alla presente legge, il collocamento a riposo ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla presentazione della domanda.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI